



# Comune di Letojanni

*Città Metropolitana di Messina*

Prot. n. 2986 del 03/03/2026

ORDINANZA N. 31 DEL 03/03/2026

**OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DEI TRASPORTI FUNEBRI NEL CENTRO ABITATO – SOSPENSIONE DEL CORTEO FUNEBRE A PIEDI SU VIA LUIGI RIZZO A SEGUITO DI EMERGENZA VIARIA – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI OPERATIVE –**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che, a causa del cedimento strutturale di parte del lungomare cittadino lungo la Via Luigi Rizzo, determinato dalle eccezionali mareggiate dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, la viabilità urbana del Comune di Letojanni è risultata pesantemente compromessa e che, a seguito di tale evento calamitoso, si è resa necessaria l'adozione di una serie di provvedimenti urgenti di modifica della viabilità cittadina che hanno profondamente alterato il normale assetto viario, al fine di garantire la circolazione nel centro abitato, la continuità dei servizi essenziali e l'accessibilità dei mezzi di soccorso;

**CONSIDERATO** che anteriormente all'evento calamitoso, il corteo funebre a piedi diretto al Cimitero Comunale si svolgeva tradizionalmente lungo la Via Luigi Rizzo, la quale costituiva il percorso diretto e consolidato per il trasporto funebre, consentendo di raggiungere il cimitero senza interferire con la principale arteria di scorrimento del centro abitato né con la viabilità ordinaria;

**RILEVATO** che a seguito del cedimento strutturale di parte del lungomare cittadino lungo la Via Luigi Rizzo, causato dalle eccezionali mareggiate, il predetto percorso funebre tradizionale è divenuto impraticabile, in quanto l'arteria risulta parzialmente interrotta e non più idonea al transito pedonale in sicurezza;

**CONSIDERATO** altresì che l'unico percorso alternativo percorribile a piedi per raggiungere il cimitero comunale, comporterebbe necessariamente il transito del corteo lungo la Via Vittorio Emanuele, con occupazione della sede stradale per un tempo abbastanza prolungato e conseguente totale interruzione della circolazione veicolare sull'unica arteria di collegamento con il centro della cittadina, impedendo il transito dei mezzi di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine) e arrecando grave pregiudizio alla pubblica incolumità e alla sicurezza dell'intera collettività;



**RITENUTO** necessario contemperare il doveroso rispetto delle esequie funebri e il dolore delle famiglie con le imprescindibili esigenze di sicurezza pubblica e di continuità della circolazione, nelle more del ripristino della normale viabilità urbana, garantendo in ogni caso il decoro del servizio funebre;

**VISTO** l'art. 22 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Letojanni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 30 giugno 1998, il quale in attuazione dell'art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disciplinare l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito nel territorio comunale;

**VISTO** l'art. 16 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che prevede che il trasporto delle salme, indipendentemente dalla modalità prescelta, debba essere effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, che attribuisce al Sindaco poteri di indirizzo e coordinamento in materia di sicurezza e Polizia Amministrativa Locale;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n° 495/1992);

## **ORDINA**

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a revoca della stessa, è **sospeso lo svolgimento dei cortei funebri a piedi diretti al Cimitero Comunale di Letojanni**. La sospensione è disposta in ragione dell'eccezionale e temporanea situazione di emergenza viaria conseguente all'evento calamitoso dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, che ha reso impraticabile la Via Luigi Rizzo, tradizionale percorso del corteo funebre a piedi, e che non consente l'individuazione di un percorso pedonale alternativo idoneo senza comportare rischi gravi e non altrimenti evitabili per la pubblica incolumità, per la sicurezza della circolazione e per l'accessibilità dei mezzi di soccorso;
2. Il trasporto funebre dalla sede del rito al Cimitero Comunale dovrà obbligatoriamente avvenire mediante corteo motorizzato (autofunebre e autovetture al seguito), garantendo in ogni caso il decoro del servizio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
3. Il corteo motorizzato si formerà e prenderà avvio da P.zza Durante. Il percorso per raggiungere il Cimitero Comunale sarà individuato e comunicato dal Comando di Polizia Locale in relazione alle condizioni della viabilità al momento dello svolgimento del trasporto funebre, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e della vigente disciplina viaria comunale;
4. Il corteo funebre motorizzato dovrà altresì rispettare le seguenti prescrizioni operative:



- a) i veicoli dovranno procedere in fila ordinata, a distanza di sicurezza ridotta, con le quattro frecce lampeggianti attivate lungo l'intero percorso;
  - b) il carro funebre occuperà la posizione di testa del corteo, le autovetture al seguito si disporranno dopo in fila unica;
  - c) nessun veicolo del corteo potrà sostare in posizione che ostruisca interamente la carreggiata, dovrà essere garantito in ogni momento un varco minimo per il transito dei mezzi di soccorso;
5. Il numero di autovetture al seguito dovrà essere contenuto nel limite strettamente necessario, al fine di ridurre al minimo l'impatto del corteo sulla circolazione veicolare;
  6. Le imprese di onoranze funebri che intendano svolgere un trasporto funebre diretto al Cimitero Comunale sono tenute a darne comunicazione al Comando di Polizia Locale almeno 24 ore prima dell'orario previsto, indicando: orario di partenza, luogo di partenza, numero stimato di autovetture al seguito e nominativo del referente;
  7. In caso di decesso improvviso o comprovata urgenza, la comunicazione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio del corteo;
  8. Le imprese di onoranze funebri hanno l'obbligo di informare tempestivamente i familiari dei defunti circa le presenti disposizioni già in fase di organizzazione del servizio;
  9. In caso di sopraggiunta necessità di transito di mezzi di soccorso in emergenza durante lo svolgimento del corteo, il corteo è tenuto a cedere immediatamente il passo, accostando i veicoli ai margini della carreggiata;
  10. La Polizia Locale assicurerà l'accompagnamento del corteo e la gestione del traffico nei punti critici del percorso;
  11. L'impresa di onoranze funebri incaricata è responsabile del rispetto delle presenti prescrizioni operative e del coordinamento con i partecipanti al corteo, il mancato rispetto potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n° 285/1992 e l'eventuale segnalazione alle autorità competenti;
  12. La presente ordinanza ha carattere temporaneo e resterà in vigore fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità cittadina;
  13. Di disporre l'affissione del presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune;
  14. Di trasmettere copia del presente provvedimento a:
    - Ufficio Tecnico Comunale;
    - Comando di Polizia Locale;
    - Stazione dei Carabinieri di Letojanni;
    - Commissariato di Polizia di Stato di Taormina;
    - Distaccamento dei VV. FF. di Letojanni;



- S.U.E.S. 118 di Letojanni;
- Imprese di onoranze funebri operanti sul territorio comunale;

**15. Il Comando di Polizia Locale di Letojanni e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, sono incaricati dell'esecuzione, della vigilanza e dell'osservanza della presente Ordinanza.**

Il Sindaco  
Alessandro Costa

